

Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale suisse

dell'8 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione suisse conformemente al regolamento del 17 novembre 2006².

Art. 2

¹ Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni fornite da suisse nell'ambito della formazione professionale di base.

² Si tratta concretamente di:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base; tale sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione di conoscenze, garanzia della qualità e controlling;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base;
- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative di base sostenute da suisse, nonché vigilanza delle procedure inclusa la garanzia della qualità;
- e. reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base;
- f. contributi per la partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

¹ RS 412.10

² Il testo del presente Regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 101 del 29 maggio 2007.

- g. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo relative ai compiti legati alla formazione professionale svolti da suisse.

Art. 3

¹ Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per il settore della tecnica della costruzione di tutta la Svizzera.

² Si applica a tutte le aziende che presentano rapporti di lavoro tipici del ramo con persone che esercitano professioni sostenute da suisse.

Art. 4

¹ Ogni azienda che presenta rapporti di lavoro tipici del ramo conformemente all'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale.

² I contributi al Fondo si compongono di un contributo per azienda e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.

³ Sono applicabili i seguenti importi:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a. contributo per azienda: | Fr. 150.– all'anno |
| b. contributo per collaboratore: | Fr. 50.– all'anno |

Art. 5

Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

Art. 6

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007.

² La dichiarazione di obbligatorietà generale ha durata illimitata.

³ Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

8 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz